

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

N.117

## **ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (117)

*(articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95)*

---

*Trasmesso alla Presidenza il 17 settembre 2019*

---

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
- Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78 ed in particolare l'articolo 6;
- Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338;
- Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208;
- Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 ed in particolare l'articolo 3, comma 4, lettera b), che prevede, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 1988, n. 400, che siano apportate le necessarie modifiche al D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, con specifico riferimento alla revisione delle funzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, anche in attuazione dell'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 2016, n. 177;
- Ritenuto necessario apportare al D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208 le modifiche volte a migliorare i livelli di efficienza ed efficacia delle articolazioni periferiche attraverso soluzioni organizzative ispirate a criteri di flessibilità e correlate alle specifiche esigenze operative e di contesto dei territori di riferimento;
- Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2019;
- Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del...;
- Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti;
- Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del...:

Sulla proposta del Ministro dell'interno;



EMANA

il seguente regolamento:

ART. 1

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:
    1. al comma 1, lettera a), n. 2), dopo la parola "commissariati" è aggiunta la parola "distaccati";
    2. il comma 1, lettera a), n. 3), è sostituito dal seguente:  
"3. distretti, commissariati sezionali di pubblica sicurezza e posti di polizia, istituiti alle dipendenze delle questure, o, nel caso dei posti di polizia, anche dei commissariati sezionali di pubblica sicurezza e dei distretti, per le esigenze di controllo del territorio e per lo svolgimento di altri compiti istituzionali, anche di carattere temporaneo";
    3. al comma 1, lettera b), n. 3, prima delle parole "strutture sanitarie" sono inserite le seguenti: "uffici di coordinamento sanitario, centri sanitari polifunzionali ed altre";
    4. al comma 1, lettera b), n. 5, le parole da "zone telecomunicazioni" fino a "centri motorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "centri per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, centri elettronici ed informatici, centri logistici di raccolta di materiali e mezzi, centri motorizzazione e centri infrastrutture.";
    5. il comma 2-bis è abrogato;
  - b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
    - 1) il comma 2 è sostituito dal seguente:  
"2. Le questure sono ordinate in:
      - a) ufficio di gabinetto del questore;
      - b) ufficio polizia anticrimine, nel cui ambito opera il gabinetto provinciale di polizia scientifica;
      - c) ufficio polizia amministrativa e di sicurezza;
      - d) Squadra Mobile;
      - e) DIGOS;
      - f) Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico;
      - g) ufficio immigrazione;
      - h) uno o più uffici per la gestione delle risorse umane, per le funzioni logistiche, informatiche, amministrativo-contabili e per le attività connesse alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
      - i) ufficio sanitario provinciale.";
    - 2) il comma 3 è sostituito dal seguente:



“3. Salvo quanto previsto dall’articolo 3-bis, comma 3, alle questure sono preposti, con le funzioni di questore, dirigenti superiori della Polizia di Stato e sono assegnati:

- a) primi dirigenti della Polizia di Stato per l’espletamento delle funzioni vicarie;
- b) funzionari con qualifica da vice questore aggiunto a primo dirigente della Polizia di Stato per la preposizione all’ufficio di gabinetto, all’ufficio polizia anticrimine ed all’ufficio polizia amministrativa e di sicurezza.”;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Il dirigente assegnato per l’espletamento delle funzioni vicarie sovrintende alle articolazioni di cui al comma 2, lettera h), svolge attività di controllo interno e può essere, altresì, delegato alla sovrintendenza di determinati uffici, servizi o attività.”;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettera b), con decreto del Ministro dell’interno, tenuto conto dei livelli di responsabilità correlati alla qualifica ricoperta e sulla base delle esigenze funzionali ed operative di ciascun contesto territoriale, sono individuati, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche, i posti da conferire ai funzionari con qualifica da vice questore aggiunto a primo dirigente della carriera dei funzionari di Polizia e qualifiche corrispondenti della carriera dei funzionari tecnici e dei medici di Polizia nell’ambito degli uffici di cui al comma 2).”;

5) il comma 6 è abrogato;

6) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Con le modalità di cui all’articolo 3-bis, comma 4, si provvede anche per i distretti, uffici dirigenziali di decentramento delle attività delle questure, nei capoluoghi in cui ve ne sia assoluta necessità, per i commissariati distaccati e sezionali di pubblica sicurezza e per gli altri uffici dipendenti dalle questure.”;

c) dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:

“Art. 3-bis (Ordinamento delle questure di sedi di particolare rilevanza)

1. Le questure delle città metropolitane e di quelle ad esse assimilate di cui alla Tabella A e le otto questure dei capoluoghi di provincia o di regione di cui alla Tabella B, che sono entrambe parte integrante del presente regolamento, hanno un ordinamento differenziato, individuato ai sensi del comma 4.
2. Il Ministro dell’interno, con proprio decreto, in considerazione dell’evoluzione delle esigenze operative e funzionali di ciascun territorio, può modificare l’individuazione delle questure di cui alla Tabella B, il cui numero non può in ogni caso essere superiore ad otto.
3. Alle questure di cui al comma 1, in quanto sedi di particolare rilevanza, sono preposti, con funzioni di questore, dirigenti generali di pubblica sicurezza, nell’ambito della relativa dotazione organica.
4. Per le questure di cui al comma 1, al fine di far fronte alle esigenze funzionali ed operative che richiedono un ordinamento differenziato, si provvede con le modalità di cui all’articolo 3, comma 5. Con il medesimo decreto, il Ministro dell’interno può prevedere che la direzione degli uffici per la trattazione degli affari amministrativo-contabili è affidata a dirigenti di seconda fascia dell’Area I dell’Amministrazione civile dell’interno. All’ordinamento generale degli uffici, alle disposizioni generali per assicurarne il buon andamento ed all’assegnazione delle risorse, provvede, con proprio decreto, il Capo della



polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, a norma dell'art. 9, tenuto conto delle attribuzioni dei dirigenti.”;

d) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

“Art. 6 (Uffici per il supporto tecnico-logistico sul territorio)

1. Il supporto tecnico-logistico sul territorio è svolto, nei settori di rispettiva competenza, dai seguenti uffici, dipendenti dalla Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza:

- a) centri per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- b) centri elettronici ed informatici;
- c) centri logistici di raccolta di materiali e mezzi;
- d) centri motorizzazione;
- e) centri infrastrutture.

2. Gli uffici di cui al comma 1 concorrono al monitoraggio e all'individuazione del fabbisogno dei beni mobili, immobili e strumentali delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, alla pianificazione e programmazione degli acquisti e dei lavori, alla successiva conservazione, assegnazione, distribuzione e gestione dei beni nei settori di competenza.”;

e) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Art. 7 (Uffici di coordinamento sanitario)

1. Gli uffici di coordinamento sanitario, istituiti alle dirette dipendenze della Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della pubblica sicurezza presso i capoluoghi di regione e di provincia di cui all'allegata Tabella C, che ne determina la competenza territoriale ed è parte integrante del presente decreto, svolgono funzioni in materia di pianificazione della gestione delle risorse umane e strumentali e di coordinamento delle attività delle strutture sanitarie periferiche.

2. Agli uffici di coordinamento sanitario sono preposti dirigenti superiori medici della Polizia di Stato.

3. Alla sistemazione logistica degli uffici di cui al comma 1 provvedono gli uffici sanitari provinciali.”;

f) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

“Art. 7-bis (Centri Sanitari Polifunzionali)

1. I centri sanitari polifunzionali, istituiti per lo svolgimento delle attività diagnostiche, anche di carattere specialistico, finalizzate alla valutazione dell'idoneità al servizio ed alla promozione della salute del personale, statistico-epidemiologiche e agli accertamenti strumentali per la valutazione della salubrità dei luoghi di lavoro, sono posti alle dirette dipendenze degli uffici di coordinamento sanitario competenti per territorio.”;

g) dopo l'articolo 7-bis è inserito il seguente:

“Art. 7-ter (Costituzione ed ordinamento degli Uffici per il supporto tecnico-logistico sul territorio, degli Uffici di coordinamento sanitario e dei Centri Sanitari Polifunzionali)

1. Alla costituzione ed all'ordinamento degli uffici di cui agli articoli 6, 7 e 7-bis, alla definizione dei loro compiti, con le relative dipendenze gerarchiche e funzionali, all'individuazione della sede, nonché della relativa dotazione organica di personale e di mezzi si provvede con le modalità di cui agli articoli 8 e 9.”;

h) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:



al comma 5, le parole da “In relazione” fino a “fuori ruolo esistenti” sono sostituite dalle seguenti: “In relazione a quanto previsto dall’articolo 3-*bis*, dall’articolo 5, comma 4, ed alla necessità di assicurare la copertura dei posti per i quali è prevista l’alternanza fra dirigenti generali di pubblica sicurezza e ufficiali di grado corrispondente dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, la dotazione organica dei dirigenti generali di pubblica sicurezza fissata dalla Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è modificata con le procedure di cui all’articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, ferme restando le posizioni fuori ruolo esistenti.”

## ART. 2

### *(Clausola di neutralità finanziaria)*

1. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## ART. 3

### *(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Il Ministro dell’interno ed il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza adottano i provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 5 e comma 7, all’articolo 3-*bis*, comma 4, ed all’articolo 7-*ter* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, come rispettivamente sostituiti ed introdotti dal presente regolamento, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Fino all’adozione dei decreti di cui al primo periodo, la struttura organizzativa delle articolazioni periferiche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza resta disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. La Tabella A allegata al D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208 è sostituita dalle Tabelle A, B e C accluse al presente provvedimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.



**Elenco delle questure delle quattordici città metropolitane.**

- 1) Bari;
- 2) Bologna;
- 3) Cagliari;
- 4) Catania;
- 5) Firenze;
- 6) Genova;
- 7) Messina;
- 8) Milano;
- 9) Napoli;
- 10) Palermo;
- 11) Reggio Calabria;
- 12) Roma;
- 13) Torino;
- 14) Venezia.



**Tabella B**

**(art. 3-bis, comma 1)**

**Elenco delle otto questure di sedi di particolare rilevanza individuate sulla base delle esigenze operative e funzionali dei contesti territoriali di riferimento.**

- 1) Catanzaro;
- 2) Trieste;
- 3) Brescia;
- 4) Bergamo;
- 5) Salerno;
- 6) Padova;
- 7) Verona;
- 8) Caserta.





**Sedi e competenza territoriale degli Uffici di Coordinamento Sanitario.**

- 1) Catania: coordinamento sanitario per le regioni Sicilia e Calabria;
- 2) Firenze: coordinamento sanitario per le regioni Toscana, Marche ed Umbria;
- 3) Milano: coordinamento sanitario per le regioni Lombardia ed Emilia Romagna;
- 4) Napoli: coordinamento sanitario per le regioni Campania, Basilicata, Molise e Puglia;
- 5) Roma: coordinamento sanitario per le regioni Lazio, Abruzzo e Sardegna;
- 6) Torino: coordinamento sanitario per le regioni Piemonte, Liguria e Val d'Aosta;
- 7) Venezia: coordinamento sanitario per le regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

